

C.C. n. 30/23.07.2013 Tassa rifiuti e servizi (TARES) - Esame ed approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe;

L'Assessore CAVALLO, avuta la parola dal Sindaco, riferisce:

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, *“a decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”*;

ATTESO CHE il predetto tributo si compone di due parti una per la copertura dei costi della gestione dei rifiuti e una per la copertura dei costi dei servizi indivisibili;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, *“il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”*;

VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, la quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento alla parte del tributo relativa ai rifiuti, *“la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa e che il predetto piano è corredato di una relazione illustrativa;

RITENUTO congruo e razionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, suddividere la quota fissa totale tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dell'incidenza percentuale delle rispettive superfici sulle superfici complessive soggette al tributo;

RITENUTO congruo e razionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, suddividere la quota variabile totale tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base della produzione di rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non domestiche secondo il metodo presuntivo di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108 per cui è stata calcolata la produzione presunta delle utenze non domestiche tenendo conto della superficie di ciascuna categoria soggetta al tributo e del corrispondente coefficiente kd minimo, Nord, Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, desunto dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Conseguentemente dalla produzione totale di rifiuti del Comune è stata sottratta quella presunta delle utenze non domestiche per ottenere la produzione presunta delle utenze domestiche;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, *“è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, compresa tra il 50% e il 95% dei proventi derivanti dal recupero di materiali raccolti in maniera differenziata”*;

RITENUTO congruo assicurare la predetta riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento pari all'95% dei proventi derivanti dal recupero di materiali raccolti in maniera differenziata;

DATO ATTO:

- a) che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche e che il predetto abbattimento della quota variabile complessivamente imputata alle utenze domestiche consentono di ottenere il seguente riparto del tributo totale sui rifiuti

quota	importo al netto dell'addizionale provinciale e della maggiorazione per i servizi indivisibili	importo al netto dell'addizionale provinciale e della maggiorazione per i servizi indivisibili	%
quota fissa utenze domestiche	€ 401.053,35	€ 866.271,11	80,21%
quota variabile utenze domestiche	€ 465.217,76		
quota fissa utenze non domestiche	€ 92.490,03	€ 213.734,98	19,79%
quota variabile utenze non domestiche	€ 121.244,95		

- b) che i predetti criteri consentono, quindi, di minimizzare lo scostamento del carico TARES rispetto al carico TARSU che nell'anno 2012 si attestava al 81,24% e al 18,76% rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche assicurando così la gradualità degli effetti del passaggio dalla TARSU alla TARES;

RITENUTO congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i seguenti coefficienti previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

- ka Nord per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la parte fissa delle utenze domestiche;
- kb minimo per la parte variabile delle utenze domestiche;
- kc Nord minimo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la parte fissa delle utenze non domestiche;
- kd Nord minimo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la parte variabile delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 381, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numeri 1) e 2), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, "per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

UDITA la relazione sul lavoro svolto dall'Amministrazione comunale per la redazione del piano finanziario e della relazione illustrativa e per la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative tariffe per assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTI gli allegati piano finanziario e relazione illustrativa, che contengono anche la determinazione delle tariffe della parte sui rifiuti, meritevoli di approvazione;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento

DATO atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettere c) e f), del D.L. 08 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni in Legge 06 giugno 2013, n. 64, per l'anno 2013 la maggiorazione per servizi indivisibili prevista dall'art.

14, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 è riservata allo Stato, è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo e non può essere aumentata oltre la misura *standard* di 0,30 euro al metro quadrato;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore Cavallo e condivise la argomentazioni addotte in ordine al provvedimento da emanare;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale in ordine all'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità contabile ai sensi di legge;

Visto il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi della determinazione del Sindaco n. 8 del 2.4.2013;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n.
- astenuti n.
- votanti n.
- voti favorevoli n.
- voti contrari n.

DELIBERA

- a) di approvare il piano finanziario e la relazione illustrativa allegati sub A);
- b) di approvare le tariffe del tributo relative alla gestione dei rifiuti urbani indicate nel piano finanziario e relazione illustrativa allegati sub A);
- c) di dare atto che la tariffa sui rifiuti è maggiorata di euro 0,30 al metro quadrato ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettere c) e f), del D.L. 08 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni in Legge 06 giugno 2013, n. 64;
- d) di stabilire per l'anno 2013, come previsto dal Regolamento all'art. 40 – “Disposizioni per l'anno 2013”, che il tributo deve essere pagato in due rate scadenti rispettivamente entro il 30 settembre e il 30 novembre;
- e) di incaricare il responsabile dei servizi finanziari dell'inoltro di copia della presente e degli allegati al Ministero delle Finanze nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i.

Con separata votazione con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, ricorrendone i presupposti, considerata l'urgenza di dare sollecita attuazione a quanto deliberato.